

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO  
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Giuseppina Massara



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



**VERBALE  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 40 DEL 26/02/2014**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

(X) dichiarata immediatamente eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

( ) decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li 26/02/2014

Istruttore Amministrativo  
Cinzia Vincenzetti

Copia della presente deliberazione nr. 40 del 26/02/2014 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., e ai seguenti uffici:

-Ufficio Segreteria/Affari Generali - Ufficio Unico di Avvocatura - Dirigente 4 (Società Partecipate) -

Dalla Residenza Comunale, li 04/03/2014

Istruttore Amministrativo  
Cinzia Vincenzetti

RICORSO AL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - RG. N. 22/2014  
NOTIFICATO IN DATA 02.01.2014 (PROT. N. 55). RESISTENZA IN GIUDIZIO E  
NOMINA LEGALE.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei, del mese di febbraio, alle ore 09:30 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	CIBELLI LEO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	G
5	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P
6	SIGNORINI FABRIZIO	Assessore	P

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

L'Assessore Sanchi è assente giustificata.

L'Assessore Galvani è presente dalle ore 08:30

L'Assessore Signorini entra alle ore 09:00.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

L'Assessore Ubalducci entra alle ore 09:40.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 45 (proponente: Sindaco) predisposta in data 25/02/2014 dal Responsabile del Procedimento ;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 25/02/2014 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALEA dott. Andrea Berti;
- b) - Parere Non necessario - Non richiede Impegno/Accertamento per la Regolarità Contabile espresso in data 25/02/2014 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. Pierpaolo Deluigi;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 45

.....

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.....



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45 DEL 25/02/2014

RICORSO AL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - RG. N. 22/2014  
NOTIFICATO IN DATA 02.01.2014 (PROT. N. 55). RESISTENZA IN GIUDIZIO  
E NOMINA LEGALE.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### LA GIUNTA

OGGETTO: RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA -  
BOLOGNA – R.G. N. 22/2014 NOTIFICATO IN DATA 02.01.2014  
(PROT. N. 55). RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.

Visto il ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna -  
notificato dalla Banca omissis in data 02.01.2014 (prot. n. 55), per  
l'annullamento: << - della deliberazione n. 135 del 14 ottobre 2013  
mediante la quale la Giunta Comunale del Comune di Cattolica,  
nell'approvare la proposta di deliberazione n. 158 del 10 ottobre  
2013, ha annullato d'ufficio, in autotutela amministrativa, le delibere  
della medesima Giunta Comunale n. 56 del 27 aprile 2005 e n. 137  
del 5 ottobre 2012; - della nota dirigenziale n. prot. 33224/2013 di  
trasmissione della anzidetta delibera, pervenuta a OMISSIS in data  
29 ottobre 2013; di tutti gli atti presupposti, antecedenti, connessi e  
conseguenti comunque lesivi degli interessi della società ricorrente,  
ivi compresa – ove occorrer possa – la nota di avvio del  
“procedimento di riesame in autotutela amministrativa” 8 agosto  
2013; nonché per l'accertamento e la conseguente condanna al  
pagamento dell'indennizzo dovuto in favore di OMISSIS da parte del  
Comune di Cattolica a seguito dell'annullamento d'ufficio disposto  
con i provvedimenti sopra indicati.>>;

Visti i motivi del suddetto ricorso: << I. Violazione dei principi

*di partecipazione al procedimento amministrativo. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 136, della legge 20 dicembre 2004, n. 311. Difetto assoluto dei presupposti. Contraddittorietà e arbitrarietà dell'azione amministrativa. II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241. Difetto assoluto dei presupposti. Violazione del principio di proporzionalità. III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Difetto assoluto dei presupposti. Contraddittorietà e arbitrarietà dell'azione amministrativa. IV. Violazione e falsa applicazione dei principi comunitari in materia di aiuti di stato. Violazione e falsa applicazione dell'art. 87 del CE (ora art. 107 Trattato FUE). Violazione e falsa applicazione degli "Orientamenti comunitari concorrenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie operanti su aeroporti regionali" approvati dalla commissione europea con comunicazione 2005/C 312/01 del 9 dicembre 2005. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. V. Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 comma 2 lett. l) del D.lgs n. 267/2000. Contraddittorietà e arbitrarietà dell'azione amministrativa. VI. Sulla domanda di indennizzo.>>;*

*Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dalla ricorrente: "Chiede che l'III.mo Tribunale adito voglia: - nel merito, annullare i provvedimenti impugnati perchè illegittimi; - in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenere legittimi i provvedimenti stessi, accertare come dovuto l'indennizzo conseguente all'annullamento disposto in via di autotutela da parte del Comune di Cattolica e quindi condannare il Comune medesimo al pagamento in favore della società ricorrente tale indennizzo, da quantificare nella misura pari almeno all'intero importo dalla stessa corrisposto ad Aeradria a titolo di anticipazione della somma di cui ai Piani di Programmazione Commerciale, per la quota riconducibile al medesimo Comune, ovvero pari alla diversa somma, maggiore o minore rispetto a quella indicata, ritenuta di giustizia. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese, diritti ed onorari del giudizio.";*

Vista la Nota a firma dell'Avvocato coordinatore prot. n. 1929 del 20.01.2014;

Vista la Nota prot. n. 3432 del 31.01.2014 a firma del Dirigente Settore 4;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 10/2014 del 24.02.2014 contenente la proposta di decisione sulla lite e di conferimento dell'incarico all'Avvocato coordinatore;

Ritenuto necessario ed opportuno resistere nel suddetto giudizio al fine di opporsi alle pretese giudiziali della ricorrente e sostenere le ragioni di questa Amministrazione;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 12.11.2012, in base alla quale il Comune è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, il cui Avvocato coordinatore è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta n. 145 del 17.10.2012 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Ritenuto opportuno proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### DELIBERA

1) di resistere in giudizio nella causa promossa con ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna R.G. n. 22/2014 notificato in data 02.01.2014 (prot. n. 55), al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

2) di conferire l'incarico di patrocinio nella causa predetta all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico, con facoltà di scelta del domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa;

5) di disporre che copia della presente deliberazione sia tempestivamente trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari generali all'Ufficio Unico di Avvocatura ed al Dirigente del Settore 4 (Società Partecipate).

Inoltre, con separata votazione palese ed unanime

## DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....